



COMUNE DI GRAGNANO
PROVINCIA DI NAPOLI

REGOLAMENTO SULL'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO
DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

ADOTTATO CON DELIBERA DELLA
GIUNTA COMUNALE N° 25 DEL 05.08.2014

REGOLAMENTO

ART. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione, le attività e le modalità di funzionamento del Nucleo di Valutazione del Comune di Gragnano ai sensi:

- dell'art. 147 del D. Lgs. n. 267/2000;
- dell'art. 1, comma 1, lett. b), c) e d) del D. Lgs. n. 286 del 30/07/1999;
- dell'art. 4, comma 2 – lett. g), della Legge n. 15/2009;
- del D. lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009.

ART.2 ATTRIBUZIONI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Sono attribuite al Nucleo di Valutazione le funzioni previste dal D.Lgs. n. 286/99 e dall'art. 14 del D.Lgs. n. 150/2009.

2. Il Nucleo di Valutazione è organo tecnico consultivo del Sindaco e della Giunta comunale, a cui compete in particolare quanto segue:

- a) nell'ambito del processo di pianificazione e controllo, supporta sotto un profilo tecnico gestionale la Giunta Comunale nell'attività di predisposizione delle direttive e degli obiettivi programmatici da attribuirsi agli organi gestionali dell'Ente attraverso la predisposizione di apposita relazione;
- b) esprime un parere di verificabilità in ordine ai programmi di lavoro e di attività definiti dai responsabili dei settori, al fine di individuare gli indicatori per la valutazione del risultato delle prestazioni dirigenziali e consentirne la traduzione in coefficienti numerici. In questa sede esprime anche i parametri per l'erogazione della retribuzione di risultato.
- c) esprime al Sindaco la valutazione tecnica in ordine ai risultati dell'attività svolta dalle strutture operative e al risultato delle prestazioni dirigenziali;
- d) in particolare il Nucleo di Valutazione per la valutazione delle performance ed il controllo strategico svolge le funzioni di valutazione del personale con incarico di posizione organizzativa. Ad esso sono attribuiti tutti i compiti previsti dal D.lgs. n. 286/99, art. 1, comma 1, lett. b), c) e d), dal D.lgs. n. 267/2000, art. 147, comma 2 lett. a) e b), art. 147ter e art. 196, e dal D.Lgs. n. 150/2009, art. 14;
- e) svolge le funzioni di certificazione di cui all'art. 18 del CCNL del comparto Regione-Enti locali siglato il primo aprile 1999;
- f) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
- g) svolge ogni altro compito assegnato da leggi, statuto, regolamenti o funzioni direttamente attribuite dal Sindaco.

3. In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 14, comma 4, del D.lgs. n. 150/2009, inoltre, il Nucleo di Valutazione:

- a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
- b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo e amministrazione nonché alla Corte dei conti, all'Ispezzorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'art.13 del D.lgs. n. 150/2009;
- c) valida la relazione sulla performance e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale del comune;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.lgs. n. 150/2009, secondo quanto previsto dalle leggi, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) propone all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei responsabili dei settori, titolati di posizione organizzativa, e l'attribuzione agli stessi dei premi di cui al Titolo III del D.lgs. n. 150/2009;
- f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'art 13 del D.lgs. n. 150/2009;
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al D.lgs. n, 150/2009;
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

ART. 3

COMPOSIZIONE - NOMINA - COMPENSI

1. Il Nucleo di Valutazione è un organo collegiale composto da tre membri esterni all'Ente.
2. Possono essere componenti del Nucleo di Valutazione i cittadini italiani o di un Paese membro dell'UE, di età non superiore a 65 anni, che siano in possesso del diploma di laurea magistrale (LM), laurea specialistica (LS) o quadriennale se conseguita nel previgente ordinamento, in ingegneria gestionale, economia e commercio, scienze politiche, giurisprudenza o lauree equivalenti. Per tutti i componenti è inoltre richiesto il possesso di comprovata esperienza, in posizione dirigenziale o comunque di elevata professionalità, nella pubblica amministrazione o presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati. È inoltre necessaria la comprovata conoscenza di almeno una lingua straniera, in particolare della lingua inglese.
3. Non possono far parte del Nucleo di Valutazione soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedente la nomina o che comunque svolgano un'attività in conflitto d'interessi con l'ente.
4. I membri sono nominati con provvedimento del Sindaco fra i soggetti aventi i requisiti innanzi indicati, che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di specifico avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. La scelta avviene mediante valutazione dei *curricula* presentati ed è effettuato dal Sindaco, coadiuvato dal Segretario comunale.

5. L'atto di nomina del Nucleo di Valutazione, nel quale viene individuato il Presidente, è pubblicato sul sito istituzionale del comune, unitamente al curriculum di ciascuno dei componenti ed al compenso percepito.

6. La scelta dei componenti deve essere tale da favorire il rispetto dell'equilibrio di genere. Eventuali deroghe al suddetto principio possono essere ammesse solo se adeguatamente motivate.

7. Il Nucleo di Valutazione si riunisce, di norma, almeno due volte al mese presso gli uffici dell'Ente e, comunque, ogni qual volta richiestogli oppure ve ne sia bisogno.

8. Il compenso pro-capite dei tre membri del Nucleo di valutazione è uguale al compenso percepito dal componente non Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente Comunale. Il compenso attribuito ai componenti del Nucleo di Valutazione viene liquidato trimestralmente.

9. Il Nucleo di Valutazione, anche se non interamente composto, continua ad esercitare le proprie funzioni dopo la cessazione del mandato del Sindaco e fino alla riconferma o alla nomina del nuovo organismo. La nomina del nuovo Nucleo di Valutazione dovrà avvenire entro il termine di novanta giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorso il quale resta confermato l'organismo in carica.

ART. 4

DURATA – DECADENZA - REVOCA

1. Il Sindaco nomina con proprio provvedimento i componenti del Nucleo di Valutazione. Il mandato ha durata triennale, con decorrenza dalla data indicata nel provvedimento di nomina o, in mancanza, dalla presa di possesso.

2. I componenti del Nucleo di Valutazione decadono per cause naturali o per il verificarsi di una delle cause d'incompatibilità di cui al primo comma dell'art. 2399 del codice civile.

3. I componenti del Nucleo di Valutazione non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Ente locale o presso organismi o istituzioni dipendenti dello stesso.

4. I medesimi componenti sono revocabili per gravi inadempienze o per accertata inerzia.

5. I singoli membri decadono in caso di assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del collegio. I provvedimenti che dichiarano la decadenza o dispongono la revoca dei componenti del Nucleo di Valutazione sono adottati dal Sindaco.

6. Alla sostituzione del componente dell'Organismo decaduto o revocato provvede il Sindaco con proprio atto.

ART. 5

RAPPORTI CON LA STRUTTURA DIRIGENZIALE

1. I responsabili dei settori titolari di posizione organizzativa sono tenuti a collaborare con il Nucleo di Valutazione per l'eventuale approfondimento di specifici aspetti inerenti la valutazione dei risultati di cui sono diretti responsabili. Tale collaborazione può essere attuata anche attraverso l'elaborazione di documenti, relazioni o quanto richiesto dall'organismo stesso.

2. I responsabili dei settori, in caso di necessità, possono chiedere autonomamente incontri con il Nucleo di Valutazione.

3. Il Nucleo di Valutazione, prima di procedere alla definitiva formulazione di una valutazione non positiva, da rendersi in qualsiasi momento del procedimento valutativo, acquisisce in contraddittorio la valutazione del responsabile interessato, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

ART. 6

ELEMENTI DI RIFERIMENTO DELLA VALUTAZIONE

1. La valutazione si basa sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati (risultati ottenuti), sulle prestazioni, e sulle competenze organizzative.
2. Essa deve essere coerente con le norme contrattuali collettive e deve comunque garantire:
 - a) la conoscenza preventiva dei parametri e dei criteri di valutazione;
 - b) la trasparenza del processo di valutazione.
3. La valutazione è annuale.
4. Il Nucleo di Valutazione può assumere quali elementi di riferimento della valutazione:
 - a) i programmi, gli obiettivi, le priorità e le direttive generali degli organi di direzione politica;
 - b) i programmi di lavoro annuali e di attività dei settori, dei servizi e degli uffici;
 - c) il bilancio delle risorse umane assegnate o comunque acquisite dalle strutture di competenza;
 - d) il bilancio delle risorse finanziarie e delle risorse strumentali assegnate;
 - e) relazione intermedia ed altre in itinere che ciascun responsabile di settore ritenga di trasmettere al Nucleo di Valutazione in ordine allo stato di avanzamento dei risultati programmati ed agli eventuali vincoli che ne ostacolano il regolare conseguimento;
 - f) eventuali relazioni annuali redatte dal Segretario Generale.
5. Gli elementi di riferimento cui ai precedenti comma devono essere predisposti in via preventiva attraverso la definizione di un sistema di valutazione; gli elementi medesimi devono essere approvati dalla Giunta comunale e portati a conoscenza dei responsabili dei settori.
6. La valutazione è finalizzata all'attribuzione della retribuzione di risultato ed a fornire al Sindaco elementi di supporto per l'assegnazione, conferma e revoca degli incarichi.

ART. 7

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISULTATI

1. Al fine di procedere alla valutazione dei risultati, il Nucleo di Valutazione verifica in via prioritaria l'aderenza tra risultati raggiunti e obiettivi programmati, alla luce del valore degli indicatori qualitativi, quantitativi, economici e temporali individuati nei report di gestione redatti periodicamente.

ART. 8

VALUTAZIONE DELLA PRESTAZIONE DEL RESPONSABILE DI SETTORE

1. Per la valutazione delle prestazioni individuali dei responsabili dei settori, il Nucleo di Valutazione può avvalersi della collaborazione del Segretario Generale e deve assumere quale elemento di riferimento un sistema di valutazione che tenga conto in particolare:

- > del grado di conseguimento degli obiettivi verificato con i criteri di cui al precedente art. 7;
- > della capacità di gestire il proprio tempo di lavoro facendo fronte con flessibilità alle diverse esigenze e contemperando i complessivi impegni richiesti dalla funzione;
- > della capacità di gestire i fattori organizzativi, promuovendo le opportune motivazioni tecnologiche e procedurali con particolare riferimento alle risorse umane ed ai relativi processi di formazione e sviluppo;
- > della capacità dimostrata nell'assolvere ad attività di controllo connesse alle funzioni affidate con particolare attenzione agli aspetti del controllo di gestione;
- > della quantità e qualità del lavoro direttamente svolto ed apporto personale specificamente assicurato al conseguimento dei risultati programmati;
- > del contributo all'integrazione tra diversi uffici e servizi e capacità di adattamento al contesto di intervento anche in relazione alla gestione di crisi ed urgenze od a processi di cambiamento organizzativo.

2. La valutazione si basa sul grado di realizzazione degli obiettivi programmati, sulle capacità organizzative dimostrate e i comportamenti tenuti, le capacità dirigenziali e l'andamento qualitativo del servizio anche in rapporto al grado di soddisfazione dell'utenza.

3. Il processo valutativo deve, inoltre, tendere alla continua valorizzazione del personale incaricato di responsabilità di settore, migliorare la trasparenza nei rapporti con il valutato ed incrementare la responsabilizzazione del valutato, salvaguardandone l'autonomia nello svolgimento dei propri compiti.

4. Il Nucleo di Valutazione per la valutazione della performance dovrà utilizzare nella predisposizione dei criteri e del piano degli indicatori di valutazione, differenti parametri, combinandoli ed integrandoli secondo le caratteristiche delle metodologie valutative adottate, con le opportune ponderazioni per le diverse posizioni dirigenziali.

5. Alla valutazione del Segretario Comunale, dipendente in rapporto organico dell'Agenzia autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, ed il cui rapporto di servizio con il Comune si incardina a seguito della nomina da parte del Sindaco, da cui il Segretario dipende funzionalmente ai sensi dell'art. 99 Tuel, provvede il Sindaco con proprio atto.

6. Ove il Segretario comunale svolga, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lett. d), funzioni attribuite dal Sindaco di carattere dirigenziale relative alla responsabilità e gestione di settori, la valutazione dell'operato per tali incarichi, anche ai fini dell'attribuzione dell'indennità di risultato ai sensi dell'art. 42 CCNL di comparto, viene effettuata dal Sindaco – previa relazione redatta dal Nucleo di Valutazione in ordine al raggiungimento degli obiettivi assegnati – tenendo conto anche di una complessiva valutazione del rendimento del Segretario comunale in relazione alle funzioni svolte in via ordinaria (di collaborazione, di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione giuridico- amministrativa alle leggi, allo statuto, ai regolamenti, di partecipazione con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta.

ART. 9
PROCEDURE, TEMPI E MODALITA'

1. Il Nucleo di Valutazione per l'adempimento dei propri compiti ed al fine di stabilire gli opportuni rapporti con gli altri soggetti interessati, fissa autonomamente le modalità di esercizio della propria attività in coerenza con quanto indicato nelle disposizioni di cui al presente regolamento avendo cura di assicurare comunque il diritto di informazione ai soggetti della valutazione. Tale fine è raggiunto anche mediante riunioni periodiche con gli stessi responsabili dei settori.
2. Il Nucleo di Valutazione può inoltre avvalersi, a richiesta, di dati ed elaborazioni prodotti dal Servizio Risorse Umane e dal Servizio Ragioneria.
3. Al fine di effettuare le valutazioni cui lo stesso è chiamato, il Nucleo di Valutazione acquisisce all'inizio del periodo annuale di valutazione, gli elementi di cui all'art. 6.
4. Riferisce periodicamente ed almeno una volta all'anno alla Giunta comunale sui risultati della propria attività e può presentare allo stesso organo relazioni sull'andamento della gestione al fine di offrire alla Giunta stessa utili riferimenti per eventuali interventi di indirizzo alla struttura.
5. Elabora una proposta di valutazione finale, previo contraddittorio come specificato dal precedente art. 5 comma 3, la quale si articola in una relazione contenente la valutazione dei risultati e la valutazione delle prestazioni dei responsabili di settore ed eventuali interpretazioni e suggerimenti in ordine all'andamento della gestione amministrativa.
6. Il Sindaco, esaminata la proposta di cui al precedente comma con apposita informativa, formula la valutazione finale. Nel caso in cui il Sindaco, intenda discostarsi da quanto proposto dal Nucleo di Valutazione dovrà adeguatamente motivare tale variazione.
7. La liquidazione è disposta con determina del Responsabile del Settore competente in materia di personale. Copia della valutazione finale viene comunicata a ciascun responsabile di settore e inserita nel relativo fascicolo personale.
8. Il Nucleo di Valutazione decide in maniera collegiale.
9. Le riunioni del Nucleo di Valutazione sono convocate dal Presidente e sono valide se sono presenti almeno due membri. Alle riunioni possono partecipare, su richiesta del Nucleo di Valutazione i responsabili dei settori.

ART. 10
RESPONSABILI DI SETTORI CHE CESSANO DAL SERVIZIO
DURANTE IL CICLO DI VALUTAZIONE

1. Il responsabile di settore che cessa dal servizio trasmette al Nucleo di Valutazione una relazione contenente le informazioni relative al funzionamento della struttura diretta e l'indicazione dei risultati raggiunti nel periodo dell'anno in cui è stato in servizio entro 30 giorni dalla cessazione;
2. Per i casi di cui al comma 1, il Nucleo di Valutazione formula la valutazione della prestazione individuale entro un termine congruo per la determinazione degli effetti sul piano giuridico ed economico.

ART. 11
AUTONOMIA E RESPONSABILITA' DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione opera in posizione di autonomia, sia rispetto agli organi di governo, sia rispetto ai responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco, che provvede alla nomina ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento.

ART. 12 LA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

1. L'O.I.V. valuta, con cadenza annuale, la performance organizzativa dell'intero ente e quella dei singoli servizi.
2. Per performance organizzativa si intendono:
 - a) con riferimento alle indicazioni contenute nel programma di mandato, nella relazione previsionale e programmatica e negli altri documenti di pianificazione, i risultati raggiunti in termini di miglioramento della qualità dei servizi erogati alla utenza, di innalzamento degli standard che misurano l'attività delle amministrazioni in termini di efficienza, efficacia ed economicità, di soddisfazione dei bisogni della collettività;
 - b) i risultati raggiunti con riferimento agli indicatori relativi alla gestione dell'amministrazione;
 - c) le valutazioni degli utenti;
 - d) le iniziative per le pari opportunità;
3. Degli esiti della valutazione della performance organizzativa si tiene conto nella valutazione delle performance individuali dei titolari di posizione organizzative e dei dipendenti.
4. La relazione sulla performance organizzativa dell'ente e dei servizi, predisposta dall'O.I.V., viene illustrata, nel corso di uno o più specifici incontri, ai consiglieri dell'ente ed è pubblicata sul sito internet dell'ente.

ART. 13 IL CONTROLLO STRATEGICO

1. Il controllo strategico è esercitato dal Nucleo di Valutazione nell'ambito della valutazione della performance organizzativa ed è finalizzato a supportare le attività di programmazione strategica e di indirizzo politico amministrativo degli organi di governo dell'ente e ad assicurare la valutazione circa l'adeguatezza delle scelte compiute a livello programmatico rispetto alla attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, valutando e rilevando, altresì, eventuali discrasie tra le due fasi.
2. Il controllo strategico si sostanzia, principalmente, in relazioni relative all'attività di verifica svolta dal Nucleo di Valutazione nelle quali tale organismo segnala al Sindaco ogni elemento utile per porre rimedi ad eventuali scostamenti sostanziali tra scelte programmatiche ed attuazione delle stesse.

ART. 14 CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il controllo di gestione è esercitato dal Nucleo di Valutazione, sulla base della documentazione fornita dai Responsabili di settore, ed è diretto a verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, la misurazione della performance e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità e qualità dei servizi offerti, la funzionalità della

organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità della azione amministrativa allo scopo di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati.

2. L'organismo preposto al controllo di gestione fornisce informazioni rilevanti, tempestive e di qualità a supporto dell'attività di direzione, anche attraverso l'utilizzo delle moderne tecnologie di rete e collabora con i responsabili destinatari delle informazioni prodotte e con il collegio dei revisori.

3. L'organismo preposto al controllo di gestione, predispone rapporti periodici sullo stato di attuazione degli obiettivi e sui complessivi andamenti gestionali e, entro il mese di aprile, di ciascun anno, il rapporto consuntivo del controllo stesso.

ART. 15

COMPITI ULTERIORI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE

1. Il Nucleo di Valutazione può partecipare all'individuazione del sistema di valutazione per il restante personale di categoria dell'Ente, e può supportare la struttura comunale nella predisposizione del Piano degli obiettivi.

ART. 16

PUBBLICITA' E VERBALIZZAZIONE

1. Le adunanze del Nucleo di Valutazione non sono pubbliche.

2. Di ogni seduta viene redatto il verbale a cura del Segretario.

3. Le funzioni di segretario del Nucleo di Valutazione possono essere espletate da un dipendente individuato dal presidente.

ART. 17

DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

2. Sono abrogati, altresì, tutte le disposizioni regolamentari comunali incompatibili con il presente atto.

ART. 18

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento acquista efficacia una volta divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte della Giunta Comunale, competente ai sensi dell'articolo 48, comma 3, del D.lgs.267/2000.